

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la concessione di crediti supplementari  
per le opere di risanamento delle abitazioni rurali

(del 29 settembre 1953)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

In attuazione del decreto legislativo 27 dicembre 1947 concernente il movimento delle opere di risanamento del suolo e dell'abitato sono stati iscritti nel bilancio ordinario del Dipartimento di igiene dal 1948 al 1952 compresi, Fr. 500.000,—, cui si sono aggiunti altri Fr. 120.000,— concessi come crediti supplementari l'8 novembre 1948 e Fr. 150.000,— con il decreto legislativo 17 novembre 1951, quindi un credito totale di Fr. 770.000,—. Sono stati stanziati durante il quinquennio 1948/52 sussidi per una somma totale di Fr. 967.519,40 con un sorpasso quindi delle disponibilità di Fr. 197.519,40. Furono spesi ed iscritti nel bilancio ordinario nel quinquennio 1948/52 franchi 255.922,33 e franchi 518.175,95 in conto *gestione residui* dal 1949 al 1952: complessivamente una somma di Fr. 774.098,28 versati in sussidi ai privati che hanno eseguito opere di risanamento di abitazioni ed ai Comuni per nuove costruzioni di fognature e sistemazioni degli esistenti acquedotti. L'accettazione delle diverse domande e l'assegnazione del sussidio cantonale furono influenzate dal desiderio di promuovere l'azione di risanamento delle abitazioni rurali, assecondando la favorevole disposizione dell'opinione pubblica. Si aveva allora previsto di scaglionare su diversi esercizi il pagamento dei sussidi, utilizzando successivamente i crediti fissati in bilancio, ciò che fu possibile solo nei primi anni, quando il ritmo di esecuzione e di liquidazione dei lavori era meno marcato; negli ultimi anni si è tuttavia notato un vivo risveglio, con l'effetto di una vasta estensione nei lavori di risanamento, non solo, ma di una più sollecita liquidazione finanziaria delle opere relative e la richiesta di versamento dei sussidi assegnati. La congestione che ne è derivata non consente più di continuare col succitato sistema ed impone di sollecitare le liquidazioni dei sussidi entro un ragionevole tempo, e ciò per non costringere gli interessati a sopportare oneri gravosi per interessi sulle somme mutate per l'esecuzione di lavori, quanto per evitare che tutta l'amministrazione ne abbia a soffrire.

Siamo perciò costretti a procurarci i crediti occorrenti per il pagamento dei sussidi accordati.

I crediti ordinari stanziati negli ultimi preventivi, vennero consumati, come già detto, per pagare impegni degli esercizi precedenti, continuamente in sofferenza.

Gli impegni assunti e non ancora liquidati, indicati qui sopra in franchi 197.519,40, si sono ridotti in seguito ad alcune rinunce all'esecuzione di lavori a Fr. 170.635,— ed oggi presentano pertanto il quadro seguente :

anno 1948	Fr. 20.375,—	( 5 casi)
anno 1949	Fr. 5.450,—	( 3 casi)
anno 1950	Fr. 23.695,—	( 8 casi)
anno 1951	Fr. 78.780,—	(32 casi)
anno 1952	Fr. 42.335,—	(21 casi)
Totale sussidi dovuti	<u>Fr. 170.635,—</u>	a saldo degli impegni 1948/52.

Sono inoltre in sofferenza presso il Dipartimento di igiene altre 70 domande, presentate nel corso del 1952 e che non hanno potuto essere decise per mancanza del necessario credito: la spesa preventivata per le stesse è di Fr. 1.453.718,—, che riteniamo riducibile a Fr. 1.317.000,— per effetto del sussidiamento di talune domande con i crediti del decreto legislativo del 10 marzo 1953 (abitazioni di montagna) e per intervenuto ritiro di alcune domande. Calcolando un sussidio medio del 18 % sopra Fr. 1.317.000,—, ci occorre quindi un nuovo credito di Fr. 237.000,— per poter sussidiare le domande inevase del 1952.

Il lotto di domande entrate nel I. semestre 1953 comporta una spesa, secondo i preventivi già verificati, di Fr. 1.053.400,—, mentre valutiamo a franchi 500.000,— la spesa per quelle che entreranno ancora nel corso del II. semestre, quindi un complesso di opere 1953 per una spesa totale di franchi 1.553.400,— che, al tasso medio del 18 %, comporta a sua volta un sussidio di Fr. 279.600,—.

Sussidio totale per il 1953

Fr. 279.600,—

Il credito ordinario 1953 ammonta

a Fr. 100.000,—

Occorre quindi un credito suppletorio 1953

di Fr. 179.600,—

Il Dipartimento di igiene ha, a ripetute riprese, fatto presente la situazione precaria nella quale è venuto a trovarsi con la limitazione del credito di Fr. 100.000,— per ogni anno, che si è rivelato insufficiente e che, come vediamo attraverso i dati sopra riferiti, deve essere aumentato per consentire un esame normale, corrente delle domande di sussidiamento. Ancora in sede di preventivo 1953 avevamo proposto di portare a Fr. 200.000,— questo credito ma in vista dell'azione straordinaria per il risanamento delle abitazioni di montagna, si ritenne opportuno di limitarlo ancora una volta in Fr. 100.000,—. Ne risultarono però gli inconvenienti che era facile prevedere.

Abbiamo già informato il Gran Consiglio dei risultati della inchiesta praticata negli anni 1950/51 circa lo stato delle abitazioni rurali e dobbiamo pertanto riferirci al nostro messaggio 30 luglio 1952, pagine 3 e 4, dove è riepilogata la situazione generale e dimostrata la vastità e l'urgenza dell'azione.

Il sussidiamento federale in favore delle regioni di montagna risolverà solo una parte delle situazioni deperate, lasciando all'iniziativa cantonale la parte più cospicua dei risanamenti altrettanto urgenti ma che per ragioni di limiti di reddito o di sostanza ne sono esclusi oltre a quelli delle nostre vaste zone di campagna.

I dati indicati nel messaggio citato devono convincerci che bisogna disporre di maggiore credito se si intende aggiornare alle urgenti necessità il ritmo dei lavori di bonifica e accelerare nel modo più consono il risanamento dei locali e delle abitazioni insalubri.

I crediti di cui abbiamo bisogno immediatamente per liquidare il passato sono così precisati:

- a) Fr. 170.000,— per liquidare gli impegni arretrati 1948/52;
- b) Fr. 237.000,— per sussidiare le domande 1952 non ancora decise che comprendano lavori per un importo totale di Fr. 1.317.000,—.

Inoltre per aggiornare la situazione corrente occorrono:

- c) Fr. 179.600,— per sussidiare le domande dell'anno 1953 (già computato il credito ordinario di Fr. 100.000,—).

Ci lusinghiamo di avervi dato elementi sufficienti per una decisione in merito, che riveste una certa urgenza in quanto si tratta di liquidare una situazione che non possiamo oltre prolungare e di poter consentire agli interessati di intraprendere i lavori di risanamento indispensabili.

Vi invitiamo pertanto a voler dare la vostra adesione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*Celio*

Il Cons. Segr. di Stato :  
*Canevascini*

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di crediti supplementari  
per le opere di risanamento delle abitazioni rurali

(del . . . . .)

visto il messaggio 29 settembre 1953 n. 451 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — Sono concessi al Consiglio di Stato per il sussidiamento dei lavori di risanamento delle abitazioni rurali i crediti seguenti :

- a) di Fr. 170.000,— destinati al pagamento dei sussidi già stanziati a favore di privati o di Comuni durante gli anni 1948/52 e non ancora liquidati ;
- b) di Fr. 237.000,— da utilizzarsi per il sussidiamento delle domande presentate durante il 1952 e tuttora sospese per mancanza del credito occorrente ;
- c) di Fr. 179.600,— come credito supplementare per l'esercizio 1953.

*Art. 2.* — Detti crediti saranno iscritti nel bilancio del Dipartimento della pubblica igiene, per Fr. 300.000,— a carico della gestione 1953 e per Fr. 290.000,— a carico della gestione 1954.

*Art. 3.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

